



Città di Alba Adriatica

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO –

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

2. Nel regolamento sono stabiliti i presupposti, il soggetto attivo, i soggetti passivi e gli agenti contabili, la misura dell'imposta, le esenzioni, il versamento dell'imposta, gli obblighi degli agenti contabili, il controllo e l'accertamento dell'imposta, le sanzioni, la riscossione coattiva, i rimborsi e gli interessi, il contenzioso, la relazione al Consiglio, il rendiconto annuale, il Funzionario Responsabile e l'entrata in vigore dell'imposta.

ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO –

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e decorre dal 1 luglio 2019 nel rispetto di quanto stabilito dall'art.3 della Legge 27 luglio 2000 n.212.

2. Viene istituita esclusivamente per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il 1 luglio ed il 31 agosto per l'anno 2019 e per i soggiorni ricadenti nel periodo 15 giugno ed il 31 agosto per gli anni successivi al 2019.

3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare esclusivamente interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4 bis, l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di n.7 pernottamenti consecutivi, in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera (Hotel, Alberghi e Pensioni) ed extralberghiera (Case per Ferie, Ostelli, Esercizi di Affittacamere, Case ed Appartamenti per Vacanze, Residence, Campeggi e Villaggi Turistici, Appartamenti Mobiliati per Uso Turistico, Residence di Campagna, Alloggi Agrituristici e Bed & Breakfast) nonché negli immobili destinati alla locazione, anche in forma "breve", di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, gestiti anche in maniera non imprenditoriale (Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere), ubicati nel territorio di Alba Adriatica.

4 bis. In fase di deliberazione delle tariffe, la Giunta Comunale può stabilire misure forfettarie settimanali dell'Imposta dovuta per soggiorni stagionali in Aree di Sosta Camper e Campeggio e/o in caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere. In tali ipotesi resta esclusa la possibilità di beneficiare di esenzioni e riduzioni anche in presenza dei presupposti di cui al successivo art.5.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI (AGENTE CONTABILE)

1. Il Soggetto Attivo dell'Imposta è il Comune di Alba Adriatica.

2. Il Soggetto Passivo dell'imposta è colui che, non residente nel Comune di Alba Adriatica, pernotta nelle strutture ricettive indicate nel precedente articolo 2.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, a seconda dei casi, corrispondono l'imposta direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni, anche in forma breve, di immobili ad uso abitativo.

Nello specifico:

a) al gestore della struttura ricettiva (in caso di Strutture Alberghiere ed Extralberghiere gestite in maniera imprenditoriale);

b) al proprietario dell'immobile o a chiunque ne abbia legalmente il pieno possesso (nel caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere, gestiti in maniera imprenditoriale e non imprenditoriale, non affidati ai circuiti di intermediazione immobiliare) ed intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo;

c) a qualsiasi soggetto a cui venga affidato "apposito mandato" di intermediazione immobiliare finalizzato alla locazione, anche in forma "breve", a carattere turistico (in caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere, gestiti in maniera imprenditoriale e non imprenditoriale, affidati ai circuiti di intermediazione immobiliare) ed intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo. Nel caso di specie l'intermediario si sostituisce al proprietario o al possessore legale, nell'assunzione di tutti gli obblighi sanciti dal presente Regolamento.

4. I soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, dalla lettera a) alla lettera c), sono responsabili degli obblighi tributari in qualità di ausiliari alla riscossione, e assumono la funzione di agenti contabili.

5. I gestori dei portali telematici non sono responsabili dell'incasso e del relativo riversamento dell'imposta. Ogni obbligo di riscossione e versamento resta in capo al gestore della struttura ricettiva, al proprietario dell'immobile o al possessore legale (in caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere gestiti in maniera imprenditoriale e non imprenditoriale) anche quando questi ultimi non intervengano direttamente nel pagamento del canone o del corrispettivo.

ART. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA -

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per durata del pernottamento ed è articolata, e graduata, in maniera differenziata tra le diverse tipologie di strutture ricettive di cui all'Art.2

2. Il valore dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita per Legge.

3. Il Comune di Alba Adriatica comunica preventivamente alle strutture ricettive, con i idonei mezzi di pubblicità, la misura dell'imposta, la decorrenza ed ogni eventuale variazione.

ART. 5 – ESENZIONI -

1. L'esenzione al pagamento dell'imposta di soggiorno è subordinata alla presentazione di idoneo documento, certificato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del 14° anno di età. (al compimento dei 14 anni l'imposta è dovuta anche se compiuti durante il soggiorno per il periodo che intercorre tra il compleanno ed il termine del pernottamento nella struttura);

- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture del Distretto Sanitario Val Vibrata ASL 4 in ragione di n.1 accompagnatore per paziente;
- c) i dipendenti delle strutture ricettive per motivi di svolgimento dell'attività lavorativa;
- d) i portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 art.3, comma 3 con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore (in ragione di n.1 accompagnatore per soggetto);
- e) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n.1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
- f) i soggetti ospiti in forza di provvedimenti emergenziali del Consiglio dei Ministri conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi di natura straordinaria;
- g) il personale appartenente alla Polizia di Stato o Locale, alle Forze Armate, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
- h) i cittadini stranieri rientranti in Piani Nazionali di Accoglienza;
- i) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (nell'ambito cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore ai 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle;
- l) le Squadre sportive e Compagnie teatrali o musicali giovanili, costituite da partecipanti con età non superiore a 18 anni, che soggiornano nel territorio in ragione della partecipazione a tornei, manifestazioni, rassegne ed eventi sportivi patrocinati dal Comune di Alba Adriatica e i loro istruttori e accompagnatori fino ad un massimo di n.2 ogni gruppo di 15 persone;
- m) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Alba Adriatica;
- n) i soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti nel Comune di Alba Adriatica;
- o) solo per l'anno 2019, i soggiornanti di età pari o superiore ad anni 75.

ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA -

1. Coloro i quali pernottano nelle strutture gestite in maniera imprenditoriale sono tenuti a corrispondere l'imposta, entro la data ultima del soggiorno, direttamente al soggetto responsabile della riscossione, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse con indicazione della seguente causale "Imposta di Soggiorno per €..... fuori campo di applicazione IVA".

2. Coloro i quali pernottano nelle strutture gestite in maniera non-imprenditoriale sono tenuti a corrispondere l'imposta, all'inizio del soggiorno (contestualmente alla consegna delle chiavi della struttura in cui pernottano), direttamente al soggetto responsabile della riscossione il quale rilascia

quietanza delle somme riscosse con indicazione della seguente causale "Imposta di Soggiorno per €..... fuori campo di applicazione IVA".

3. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il responsabile alla riscossione è tenuto a far compilare il modulo di rifiuto. Nel caso in cui il soggetto passivo non intenda compilare il modulo di rifiuto il soggetto responsabile della riscossione provvederà a darne immediata comunicazione all'Ente.

4. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Regolamento, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Alba Adriatica, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, attraverso modalità e strumenti a tal fine deliberati/determinati dall'Organo competente.

ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI AGENTI CONTABILI (GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, PROPRIETARI IMMOBILI, SOGGETTI AVENTI LA PIENA DISPONIBILITA' DEL BENE IMMOBILIARE, INTERMEDIARI IMMOBILIARI CON MANDATO FINALIZZATO ALLA LOCAZIONE BREVE A CARATTERE TURISTICO) -

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 dalla lettera a) alla lettera c) del presente regolamento, sono tenuti:

a) ad informare in appositi spazi visibili i propri ospiti e/o a pubblicare nel proprio sito internet la notizia dell'applicazione, mediante avvisi multilingue, dell'entità e delle relative esenzioni riguardanti l'imposta di soggiorno

b) a richiedere il pagamento dell'imposta secondo quanto stabilito dall'art 6 del presente regolamento

c) a riversare e rendicontare all'Ente Comunale il relativo incasso

d) dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura, il numero e la natura dei soggetti esenti, l'imposta incassata, gli estremi del versamento della medesima, nonché a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato - come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati) - ed eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa

e) conservare ogni documento relativo alla gestione dell'imposta per un periodo minimo di 5 anni.

2. Gli agenti contabili, entro il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno d'imposta, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Alba Adriatica una dichiarazione annuale riepilogativa con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili e del relativo gettito per l'anno di imposta al fine di mettere in evidenza la somma delle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno, del numero dei soggetti esenti, degli estremi dei versamenti dell'imposta, del numero dei soggetti inadempienti, nonché di eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. Le dichiarazioni di cui sopra, sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni in maniera distinta per ogni singola struttura.

5. I responsabili degli obblighi tributari, che in quanto ausiliari della riscossione assumono la funzione di Agenti Contabili, sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato all'Ente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce ed è sottoposto a verifica da parte della Corte dei Conti. Il mancato riversamento al comune di denaro pubblico conseguente alla riscossione dell'imposta di soggiorno prefigura il reato di peculato di cui all'art. 314 del codice penale.

ART. 8 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA -

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 delle Legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché dell'art 1219 del Codice Civile.

2. Ai fini del controllo l'Amministrazione può:

a) invitare i responsabili degli obblighi tributari ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Regolamento, in qualità di Agenti Contabili, ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti il versamento o la gestione dell'imposta;

b) inviare, ai soggetti di cui al punto a), questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati

c) richiedere informazioni ai competenti uffici

3. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi, ai gestori e a qualunque soggetto terzo a cui è rilasciata la responsabilità del versamento in base a quanto disposto negli articoli precedenti, e ove necessario tramite reperimento di dati e notizie su siti web di prenotazione e pubblicizzazione delle strutture o previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

4. Il Corpo di Polizia Locale e/o personale incaricato dall'Ente, nell'espletamento delle funzioni di controllo campione, potranno acquisire atti e documenti comprovanti dichiarazioni e versamenti di cui all'art.7 del presente regolamento.

5. Le strutture ricettive a conduzione non imprenditoriale e non iscritte nei registri regionali verranno rilevate, oltre che attraverso l'acquisizione di autodichiarazioni spontanee, anche mediante attività di indagine e controllo a campione che permetteranno di individuarne e censirne l'esistenza.

ART. 9 – SANZIONI -

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali sanciti dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n.471, n.472 e n.473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo o del responsabile della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs n 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art.16 del D.lgs 472 del 1997.

3. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000, numero 267, e della Legge 24 novembre 1981, numero 689, si applicano le sanzioni, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro:

a. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione. L'irrogazione della sanzione per omessa, incompleta o infedele dichiarazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;

b. Per la violazione dell'obbligo di informazione;

c. Per mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione da parte del soggetto responsabile;

d. Per mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio di documenti e atti richiesti ai sensi dell'art.8 del presente regolamento.

4. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296.

ART.10 - RISCOSSIONE COATTIVA -

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo il dettato della normativa vigente.

ART. 11 - RIMBORSI E INTERESSI -

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 10,00 (dieci/00).

2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo ed apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.

3. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La

compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, comprovando inequivocabilmente l'erroneo riversamento delle somme all'Ente. La richiesta deve essere inoltrata dal responsabile degli obblighi tributari e presentata al Comune almeno quindici giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione.

4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento

ART.12 – CONTENZIOSO -

Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 13 - RELAZIONE AL CONSIGLIO -

Entro la fine dell'anno successivo, la Giunta, relaziona in Consiglio Comunale sui numeri e sugli interventi realizzati nell'anno di riferimento con il gettito dell'imposta di soggiorno, in base ai presupposti sanciti dall'art.2 del presente regolamento.

ART. 14 - RENDICONTO ANNUALE -

Il Rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione dell'Imposta di Soggiorno. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet del Comune di Alba Adriatica.

ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA -

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il Responsabile del Servizio "Gestione Bilancio ed Organizzazione Tributi".

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE -

1. Il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art.52 comma 2 del D.lgs n.446/1197.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta di soggiorno, ai regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

COMUNE DI ALBA ADRIATICA: *REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO*

INDICE

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2: ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO

Articolo 3: SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI (AGENTE CONTABILE)

Articolo 4: MISURA DELL'IMPOSTA

Articolo 5: ESENZIONI

Articolo 6: VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Articolo 7: OBBLIGHI DEGLI AGENTI CONTABILI (GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, PROPRIETARI IMMOBILI, SOGGETTI AVENTI LA PIENA DISPONIBILITA' DEL BENE IMMOBILIARE, INTERMEDIARI IMMOBILIARI CON MANDATO FINALIZZATO ALLA LOCAZIONE BREVE A CARATTERE TURISTICO)

Articolo 8: CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Articolo 9: SANZIONI

Articolo 10: RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 11: RIMBORSI ED INTERESSI

Articolo 12: CONTENZIOSO

Articolo 13: RELAZIONE AL CONSIGLIO

Articolo 14: RENDICONTO ANNUALE

Articolo 15: FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

Articolo 16: ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE